

Sintesi parlamentare n. 30/C della settimana dal 28 luglio 4 agosto 2014

5 Agosto 2014

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ([DDL 2486/C](#)).

L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul nuovo testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionale a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Si tratta di modifiche volte, tra l’altro, a recepire il parere della Commissione Bilancio sui profili finanziari di alcune disposizioni.

Per l’iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 29/2014](#).

Il provvedimento prevede: misure urgenti per l’efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell’occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, tra cui la soppressione dell’AVCP e il conseguente trasferimento di funzioni all’ANAC; nonché misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico.

Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v. passa ora alla seconda lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ([DDL 2568/C](#)).

Le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 9

Viene prevista la possibilità che i finanziamenti a tasso agevolato disposti dalla norma, per interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici, universitari e asili nido, siano concessi anche a favore dei progetti di investimento presentati da fondi immobiliari chiusi, unitamente ai soggetti privati incaricati della loro realizzazione, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Identici emendamenti 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 (nuova formulazione) a firma di parlamentari

Art. 10

Viene disposto che, in caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale, questi cessi anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli ai fini dell'espletamento delle procedure relative alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e, in mancanza di esplicite disposizioni al riguardo, allo stesso subentri un apposito commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Emendamento 10.34 a firma dei Relatori

Art. 10-bis

Viene soppresso l'articolo introdotto al Senato, che prevedeva, a partire dalla programmazione 2015, la sottoscrizione di accordi di programma, da parte della regione interessata e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, volti a disciplinare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Emendamento 10-bis.3 del Governo

Art. 11

Viene modificato l'art. 14, comma 8, del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, stabilendo che l'ISPRA e l'ARPA provvedano all'elaborazione di linee guida in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da adottare con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Emendamento 11.13 (nuova formulazione) a firma di parlamentari

Art. 12-bis

Viene soppresso l'articolo introdotto al Senato sui requisiti acustici passivi degli edifici, che prevedeva, relativamente agli edifici in cui sia stato rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi, definiti con D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, l'obbligo di eseguire appropriati interventi tecnici di risanamento. L'obbligo era prioritariamente a carico del costruttore o venditore e trasferito in via sostitutiva all'acquirente, con garanzia di copertura finanziaria per gli interventi, a seguito di accordo tra le parti e presentazione di idonea documentazione.

Identici emendamenti 12-bis.1 e 12-bis.2 a firma di parlamentari

Art. 12-ter

Viene soppresso l'articolo introdotto in corso di esame al Senato con cui veniva riformata la disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Identici emendamenti 12-ter.2 e 12-ter.4 a firma di parlamentari

Art. 13, comma 1 capoversi 242-ter e 242-quater e commi 3-bis e 3-ter

Vengono soppresse le norme, introdotte in corso d'esame al Senato relative a: articoli aggiuntivi al D.lgs 152/2006, in materia di bonifiche sulle concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti e sul censimento e alla mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli; disposizioni di modifica del DL 2/2012, convertito dalla L 28/2012, sulla bonifica delle matrici materiali di riporto e sulle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda.

Emendamento 13.4 (nuova riformulazione) a firma di parlamentari

Art. 15-bis

Viene soppressa la norma del testo, che prevedeva alcune disposizioni semplificative in materia di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività delle imprese.

Emendamento 15-bis.3 del Governo

Art. 18-bis

Viene soppresso l'articolo aggiuntivo introdotto al Senato, che prevedeva una serie di misure volte a favorire interventi di riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari (c.d. *condhotel*).

Emendamento 18-bis.9 a firma dei Relatori

Art. 22

Vengono soppresse le disposizioni del testo in materia di aiuti di Stato, tramite cui veniva previsto uno stanziamento pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A., a valere su fondi destinati all'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Emendamento 22.9 del Governo

Viene posticipato, dal 31 agosto al 31 ottobre 2014, il termine entro il quale i soggetti creditori delle pubbliche amministrazioni possono presentare, per via elettronica, istanza di certificazione sui debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013.

Emendamento 22.10 a firma dei Relatori

Art. 22-ter

Viene soppresso l'articolo introdotto in corso d'esame al Senato, con cui veniva fissato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Governo era autorizzato ad emanare uno o più regolamenti, ai fini dell'adeguamento normativo conseguente all'applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione.

Identici emendamenti 22-ter.5 a firma del Governo e 22-ter.1 a firma di parlamentari

Art. 26

Novellando la norma del testo, concernente le tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, vengono riformulati i criteri di riduzione percentuale dell'incentivo, riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione.

In particolare, viene stabilita una riduzione dell'incentivo pari al 6 per cento (anziché il 5) per gli impianti da 200 a 500 kW e pari all'8 per cento (anziché il 9) per impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

Emendamento 26.46 a firma dei Relatori

Art. 30-bis

In relazione alle norme in materia di semplificazione amministrativa sugli impianti a fonti rinnovabili, viene stabilito che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. I requisiti e le condizioni per l'applicazione dell'esclusione della variazione catastale saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Emendamento 30-bis.01 (nuova formulazione) a firma di parlamentari

[**Scheda emendamenti in Commissione**](#)

Per l'iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 29/2014](#).

Il testo prevede un pacchetto di misure, volte, in particolare, ad incentivare interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, a semplificare le procedure per la mitigazione del rischio idrogeologico e per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti, nonché ad incoraggiare gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese.

Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v., passa ora all'esame dell'Aula.